

**CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO E L’ASL CITTÀ DI TORINO PER SUPPORTO
INFERMIERISTICO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI BOSCO. PERIODO
03/02/2025 – 30/04/2025.**

TRA

L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
(di seguito denominata “Azienda Ospedaliera”) – C.F. e P.I. n. 09059340019
– rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Franca DALL’OCCO,
domiciliato, ai fini della presente atto, in Torino – via Magellano n°1,

E

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO (di seguito
denominata “ASL Città di Torino”), - C.F. e P.I 11632570013 - rappresentata
dal Direttore Generale, Dott. Carlo PICCO, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso la sede medesima dell’ASL in Torino - via San Secondo
n° 29

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione, per il solo mese di
febbraio 2025, dell’A.S.L. Città di Torino n. 3 unità tra il proprio personale
infermieristico (strumentisti, infermieri di sala e nurse di anestesia) per attività di
supporto nello svolgimento di attività cardiocirurgica presso il blocco operatorio
del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco (SGB).

L’Azienda Ospedaliera, nei mesi di marzo e aprile 2025, invece, si impegna ad
accogliere, per tirocinio-osservativo, presso le proprie sale operatorie
cardiovascolari, il personale infermieristico dell’ASL Città di Torino.

La calendarizzazione degli accessi avverrà previo accordo con la S.C. Di.P.Sa dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 2 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta, per il solo mese di febbraio 2025, dal personale infermieristico dell'Azienda Ospedaliera al di fuori dell'orario di lavoro, con previsione di n. 1 (uno) accesso settimanale, dalle ore 08.00 – 20.00 con una flessibilità oraria di 30 minuti in ingresso e in uscita per un massimo di 12 ore a seduta. Sarà cura dell'Azienda Ospedaliera segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

L' A.S.L. Città di Torino si impegna a corrispondere, per il mese di febbraio, per ogni singolo professionista dell'Azienda Ospedaliera, un compenso orario di € 60,00 oltre oneri.

Sulla base dei prospetti ricevuti, l'Azienda Ospedaliera provvederà a trasmettere all'ASL Città di Torino idoneo proforma per l'emissione del buono d'ordine NSO.

Al ricevimento del buono d'ordine, l'Azienda Ospedaliera provvederà all'emissione della fattura ricevendone saldo entro 30 giorni successivi.

L'Azienda Ospedaliera verserà ai propri dipendenti prestatori dell'attività oggetto della presente convenzione i compensi spettanti al netto di tutte le ritenute previste dalla legge, dai contratti e dai regolamenti interni.

Per l'attività formativa di cui all'art. 1, l'Azienda Ospedaliera fornirà al personale infermieristico interessato un badge per la rilevazione delle presenze che mensilmente verranno trasmesse all'ASL Città di Torino mediante il seguente indirizzo e-mail: gao@aslcitytorino.it.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 03/02/2025 al 30/04/2025, fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti che dovrà essere comunicato a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni:

- per l' Azienda : direzionesanitaria.mauriziano@pcert.postecert.it
- per l' A.S.L. Città di Torino: protocollo@pec.aslcittaditorino.it

Non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con il presente accordo lo stesso si intenderà immediatamente risolto.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'ASL Città di Torino e l' Azienda Ospedaliera garantiscono rispettivamente al personale dell' Azienda Ospedaliera e dell' ASL Città di Torino la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione.

Le parti rinviano a quanto previsto nella predetta polizza circa la copertura assicurativa del personale coinvolto nell' attività di cui al presente disciplinare.

Le prestazioni rese al di fuori dell' orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere al quale dovrà eventualmente far fronte con oneri a suo carico il personale interessato.

ART. 6- COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RADIOPROTEZIONE

Ai sensi dell' art. 112 del D.Lgs.101/20 si dichiara che il personale infermieristico coinvolto:

- è stato sottoposto a una valutazione preventiva del rischio radiologico ed è stato classificato come Esposto in categoria A e B;
- dovrà indossare il dosimetro in dotazione fornito dall' Azienda;

- ha ricevuto la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione;
- è regolarmente sottoposto a sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato.

Si propone come vincolo di dose i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione anno-uomo, e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno.

L'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda e ASL Città di Torino è il Dr. Michele STASI (mstasi@mauriziano.it, fisicasan@mauriziano.it), Esperto di Radioprotezione di III grado n. 376 dell'elenco nazionale.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.101/20 l'ASL Città di Torino fornirà al suddetto Personale:

- le norme interne di radioprotezione e sicurezza;
- adeguata informazione sui rischi specifici connessi alle attività da espletare;
- i DPI adeguati alle attività da svolgersi secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione.

ART. 7 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, le Parti si impegnano a fornire al personale coinvolto il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nelle sedi in cui sarà effettuata l'attività di cui all'art.1 e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

Le Parti, inoltre, metteranno a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuali (di seguito DPI), in relazione alle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento

specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario.

ART. 8 - PRIVACY

L'Azienda Ospedaliera e l'ASL Città di Torino. assicurano che il proprio personale interessato dall'attività della presente convenzione si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Privacy e dal Regolamento (UE) 2016/679. Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1, e secondo le relative modalità organizzative di cui al precedente art. 2, sussiste tra L'Azienda Ospedaliera e l'ASL Città di Torino un reciproco rapporto tra Titolare e Responsabile del trattamento, da definire e formalizzare, successivamente, all'interno di un apposito accordo ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi della normativa sopra citata, i dati che verranno comunicati dall'ASL Città di Torino per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione del presente rapporto convenzionale, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FISCALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del del D.P.R.131 del 26 aprile 1986, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Torino 2 n. 13927
del 6.2.2017, Provvedimento B.V.
n. 151

Le spese di bollo sono a carico dell'ASL Città di Torino, che le assolve
virtualmente.

Per l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Franca DALL'OCCO)

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Carlo PICCO)